



Città di Ruvo di Puglia
Città Metropolitana di Bari

***Piano per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2020/2022***

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28.11.2012, dando attuazione agli obblighi assunti dall’Italia a livello internazionale e comunitario, ha introdotto una disciplina organica della prevenzione della corruzione, che prevede un sistema di pianificazione, articolato su due livelli: “nazionale”, con il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione dall’ANAC-ex CIVIT, e “decentrato”, per cui ogni amministrazione pubblica adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - sulla base delle indicazioni contenute nel PNA - che effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli. La legge per la verità contiene anche una seconda parte, più circoscritta, che incide sulla repressione della corruzione, apportando modifiche al Codice Penale, sia mediante introduzione di nuove figure di reato, sia in generale mediante un aggravamento delle pene per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

La disciplina va ad integrarsi con altri segmenti legislativi preesistenti ovvero successivi, tra loro coordinati, da cui emerge il seguente quadro normativo di riferimento, che comprende, oltre la stessa legge n. 190/2012:

- il D.Lgs. n. 150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, che all’art. 13 aveva istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), divenuta, in virtù dell’art. 5, D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30.10.2013, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); successivamente l’art 19, D. Legge n. 90/2014 ha approvato il riordino delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, concentrandole nell’ANAC, insieme alle funzioni della soppressa AVCP, e portando nei fatti ad un rafforzamento del ruolo e dei poteri della Autorità Anticorruzione, alla quale sono state sottratte, di converso, le competenze in materia di performance trasferite alla Funzione Pubblica;
- l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ad opera della stessa legge n. 190/2012, in tema di redazione di codici di comportamento interni ad ogni Amministrazione, mirati alla prevenzione e lotta di fenomeni e comportamenti corruttivi *lato sensu* intesi;
- l’articolo 54 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" introdotto dalla legge n. 190/2012, modificato dalla legge 30 novembre 2017, n.179, che prevede specifiche forme di tutela per i soggetti che per via della loro denuncia potrebbero essere oggetto di atti di ritorsione;
- il D.Lgs. n. 33/2013 diretto a fissare ma anche rammentare, quasi in forma di testo unico, una pluralità di norme in tema di pubblicazione di dati, informazioni etc. per le Amministrazioni, nella logica per cui la trasparenza è strumento preventivo di fenomeni corruttivi, perché consente il controllo diffuso sull’azione amministrativa da parte dell’intera collettività, amministrata o meno;
- il D.Lgs. n. 39/2013 recante una nuova e particolarmente articolata disciplina sulle incompatibilità in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali e di matrice politica;
- il D.Lgs. n.97/2016, che ha modificato sia la legge “anticorruzione”, sia la quasi totalità del “decreto trasparenza”. Lo stesso decreto ha definitivamente stabilito che il PNA costituisca “un

atto di indirizzo”, al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione devono uniformarsi, ed ha eliminato la previsione di un apposito programma per la trasparenza sostituendolo con una “sezione” del PTPC.

L’attuazione della legge n. 190/2012 è avvenuta, a livello nazionale, con l’approvazione del Piano Nazionale da parte della CIVIT (deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013).

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC – subentrata alla Civit nelle funzioni inerenti la prevenzione della corruzione - ha approvato l’aggiornamento al PNA, volto a fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, con l’introduzione di ulteriori aree di rischio generali e specifiche.

Il successivo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, lasciando immutato il modello di gestione del rischio, ha ritenuto di approfondire solo “temi specifici” senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza: per quanto concerne gli Enti locali ha fornito indicazioni per piccoli comuni e città metropolitane e ha introdotto e trattato l’area di rischio “governo del territorio”.

A seguire, vi sono stati gli aggiornamenti al PNA approvati con deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 e con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018.

In ultimo, con deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019 è stato approvato il nuovo PNA, che, pur senza stravolgere il precedente impianto, ha introdotto alcune innovazioni, anche di carattere metodologico, al riguardo del processo di gestione del rischio di corruzione.

Il PNA 2019 ha suggerito in via generale di tener conto nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo dei seguenti principi guida:

Principi strategici

- *Coinvolgimento dell’organo di indirizzo*: L’organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT

- *Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio*: La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma **l’intera struttura**. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo

- *Collaborazione tra amministrazioni*

Principi metodologici

- *Prevalenza della sostanza sulla forma*: Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia **calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione**. Tutto questo al fine di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

- *Gradualità*: Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

- *Selettività*: Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, **evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo**. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

- *Integrazione*: La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una **sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance**. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della *Performance* e nella misurazione e valutazione delle *performance* organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

- *Miglioramento e apprendimento continuo*: La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici

- *Effettività*: La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, **evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati** e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

- *Orizzonte del valore pubblico*: La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il **miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento** delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Obiettivi dichiarati del PNA 2019 sono: rendere disponibile “uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione”; “semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità”; “contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali”. Le indicazioni dallo stesso fornite “non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da

intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”.

Nell'ambito del progetto Riformattiva, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed avviato nel mese di settembre 2019, l'ente si è posto quale obiettivo la correlazione tra ciclo della performance, anticorruzione e trasparenza e controlli interni, che consentirà di definire un nuovo eco-sistema delle procedure di accountability, audit e promozione dell'etica pubblica, di ausilio operativo allo svolgimento del ruolo del RPC.

In conformità alle richiamate disposizioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha curato l'elaborazione del PTPCT per il triennio 2020/2022.

2 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

2.1 Oggetto

Con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, che ha innovato il modello di gestione del rischio, imponendo una più generale revisione dello strumento.

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”, integrando e superando le precedenti definizioni. Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”. Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “prevenzione della corruzione” introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

In data 29.01.2020 sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, è stata pubblicata la relazione annuale di cui all'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, compilata su modello standard messo a disposizione dall'ANAC per l'anno 2020 con Comunicato del Presidente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019, che ha disposto anche il rinvio al 31.01.2020 del termine stabilito per l'adempimento.

La relazione offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC 2019-2021, evidenziando le criticità emerse in sede applicativa.

Sulla base delle indicazioni fornite dal PNA e dai suoi aggiornamenti, è stato elaborato, quindi, l'aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a

prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Ruvo di Puglia per il triennio 2020 - 2022.

Al Piano della Prevenzione della Corruzione sono connessi il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013; il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ruvo di Puglia (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.330 del 20.12.2013); il Piano della Performance; il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni (approvato con deliberazione n. 10 del 22.04.2016).

2.2 Obiettivi strategici

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC", attribuendo dunque al PTPC "un valore programmatico ancora più incisivo". E' necessario quindi un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione, nonché di quelli individuati dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ossia: il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009) ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2009).

Con deliberazione in data 06.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta ai sensi dell'art 2 del Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2016, il Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia ha approvato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022, cui il presente piano si conforma, e che in questa sede vengono espressamente richiamati.

2.3 Procedura di adozione

Il presente piano, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la collaborazione dei Direttori delle aree, viene adottato previa procedura aperta, finalizzata al coinvolgimento di cittadini, enti ed associazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni sindacali e di categoria.

A tale scopo, l'amministrazione ha pubblicato, in data 27.12.2019, sul proprio sito istituzionale, un avviso pubblico, con invito a far pervenire eventuali proposte in merito ai contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione: nel termine indicato del 15.01.2020 non sono pervenute proposte.

Il Piano potrà essere modificato in corso d'anno quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

3. I SOGGETTI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Ruvo di Puglia con relativi compiti e funzioni sono:

a. Autorità di indirizzo politico

A mente della legge n 190/2012:

- il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

- la Giunta Comunale adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti; adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (come rinnovato dal D.Lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Il PNA 2019, con particolare riferimento agli enti locali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), ritiene utile l'approvazione da parte dell'Assemblea di un documento di carattere generale, demandando all'organo esecutivo la competenza all'adozione finale (pag. 24 PNA 2019).

Così dispone anche il Regolamento comunale in materia di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2016, in applicazione del quale il Consiglio Comunale si è espresso approvando le Linee di indirizzo per la predisposizione del presente piano.

b. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza del Comune di Ruvo di Puglia è il Segretario Generale, attualmente dott.ssa Antonella Tampoia.

Il RPCT in particolare:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012) e propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); ;
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTCP) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, su proposta dei direttori competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- verifica d'intesa con il dirigente competente l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
- esercita i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012) trasmettendola all'organo di indirizzo politico;
- segnala all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- quale responsabile per la trasparenza, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013) e segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
- può esercitare le proprie funzioni oltre che in forma verbale, anche in forma scritta, attraverso verbali, disposizioni, circolari etc.

L'ANAC (PNA 2019 pagina 93) ritiene "altamente auspicabile" che, in ragione della complessità ed ampiezza dei compiti assegnati, il responsabile sia dotato d'una "*struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere*"

Inoltre, così come previsto dal comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate, hanno obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

c. Direttori per l'area di rispettiva competenza

I Direttori Responsabili delle aree e dei servizi, titolari di P.O.:

- hanno l'obbligo di svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.): in particolare, trasmettono con cadenza annuale al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità e qualsiasi anomalia accertata, costituente mancata attuazione del piano; delle informazioni ricevute il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale;
- partecipano al processo di gestione del rischio, segnalando in particolare i processi a rischio di corruzione;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- attuano le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012)
- effettuano il monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento all'erogazione di contributi, sussidi, etc. ed i beneficiari delle stesse; provvedono alla tempestiva eliminazione delle anomalie e ad informare temporale il Responsabile dell'Anticorruzione;
- propongono, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il piano annuale di formazione del proprio settore, con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;
- con riferimento agli obblighi di trasparenza i Direttori costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare (art 43, comma , D. Lgs. n. 33/2013), sono responsabili della veridicità del contenuto dei dati pubblicati e del loro aggiornamento, provvedendo alla pubblicazione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, avvalendosi, qualora lo ritengano, di gestori operativi;
- controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dal regolamento comunale.

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare del dirigente.

d. Altre figure

Il PNA 2016 ha previsto l'obbligo di indicare nel PTPC il nominativo del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art 38 del nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine si dà atto che il **Responsabile AUSA** è individuato, con Decreto sindacale n. 2055 del 23.01.2018, nella persona della Direttrice dell'Area 3 Direzione Generale e Staff, Appalti e Contratti-Innovazione Tecnologica, dott.ssa Bianca De Zio.

e. OIV/Nucleo di Valutazione.

- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);
- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione; che la corresponsione dell'indennità di risultato dei direttori, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata all'attuazione del PTPC e del PTTI dell'anno di riferimento. Il nucleo verifica che i direttori prevedano tra gli obiettivi da assegnare ai propri collaboratori anche il perseguimento delle attività ed azioni previste dal Piano;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

Al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione, il D.Lgs. n. 97/2016 nell'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV/nucleo di valutazione, ha inoltre previsto:

- la facoltà dell'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

f. Ufficio Procedimenti Disciplinari - U.P.D.

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 27.12.2018 è stato individuato l'Ufficio dei procedimenti disciplinari del Comune di Ruvo di Puglia, costituito in forma monocratica, incardinato nell'Area delle Risorse Umane.

g. Dipendenti

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. PNA 2013, PNA 2019);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento di cui al D.P.R n. 62/2013);
- sono tenuti a concorrere all'elaborazione e al conseguente flusso dei dati destinati alla pubblicazione.

h. Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento di cui al D.P.R n. 62/2013).

4. GESTIONE DEL RISCHIO

Premessa

In linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sono chiamate a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale esplicitare le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema sono:

Analisi del contesto (Analisi del contesto esterno, Analisi del contesto interno)

Valutazione del rischio (Identificazione del rischio, Analisi del rischio, Ponderazione del rischio)

Trattamento del rischio (Identificazione delle misure, Programmazione delle misure)

a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di **consultazione e comunicazione** e la fase di **monitoraggio e riesame del sistema**).

Con nota prot. n. 29277/2019, il Segretario Generale RPCT ha rivolto invito alla piena collaborazione attiva e partecipazione dei soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTCP 2020-2022 (Direttori di Area, Amministratori, Collegio dei Revisori, OIV).

A seguire, nel corso anche di incontro di CODIR, ha fornito ulteriori istruzioni e chiarimenti in merito alle operazioni a farsi, inerenti, oltre l'analisi di contesto, la mappatura dei processi, la fase della valutazione ed il trattamento del rischio.

4.1 ANALISI DI CONTESTO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo, invece, agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

L'analisi del contesto interno è incentrata, alla luce del nuovo PNA, anche sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

IL CONTESTO ESTERNO

Territorio comunale, infrastrutture ed economia insediata

Il vasto territorio comunale di Ruvo di Puglia (220 kmq circa) confinante con ben 8 comuni: Bisceglie a N, Corato a W, Altamura a SE, Andria a SW, Bitonto a E, Gravina a S, Terlizzi a E, Spinazzola a SW, è a circa 15 km dal mare. L'abitato sorge a 250 m slm su un altopiano terrazzato costituito da calcari compatti (lungo lo stesso terrazzamento, più o meno con la stessa altimetria si trovano i vicini centri di Terlizzi e Corato). Tale territorio comunale è posto nella Puglia Centrale tra i due Paesaggi che Aldo Sestini (1963) individua in questa parte della regione: Altopiano delle Murge e Ripiani della Terra di Bari entrambi interessati dai calcari chiari cretacei.

Le matrici del paesaggio del comune di Ruvo di Puglia sono a forte contrasto, una agricola e arborata fittamente, l'altra naturale e seminaturale a pseudo steppa o a bosco. Nel mezzo, il salto altimetrico del gradino murgiano come e cotone, ovvero come habitat di transizione, e come punto di apertura delle visibilità degli ambienti limitrofi, vista nel doppio senso di salita e discesa rispetto ai percorsi di esplorazione.

L'area di Ruvo si inserisce nei contesti agricoli della provincia di Bari e della Puglia, entrambi caratterizzati da una notevole varietà di situazioni produttive.

La diffusività di una coltura quale quella dell'olivo contraddistingue il panorama agricolo regionale, si sono al contempo consolidate specificità direttamente collegate alle caratteristiche pedologiche ed agronomiche dei terreni, ovviamente influenzate dalla disponibilità della risorsa idrica e, limitatamente, da elementi di natura orografica e di acclività.

Nel territorio comunale di Ruvo si registra la presenza di poco meno di 4.500 aziende agricole, insistenti su di una Superficie Agricola Totale (SAT) di circa 15.000 ettari e su una relativa Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di quasi 14.000 ettari, con una superficie media per azienda, sia in termini di SAT che di SAU, che – pur modesta – è superiore nel complesso al valore medio provinciale.

La zootecnia ha una chiara vocazione agli allevamenti ovicaprini, in coerenza con le ampie superfici a pascolo del comune. L'area di Ruvo presenta una marcata prevalenza dell'attività fornita dal conduttore e dal suo nucleo familiare, così come il ricorso a manodopera esterna è dovuto per lo più per operazioni stagionali, con un conseguente limitato utilizzo di manodopera assunta a tempo indeterminato.

Significativo è l'incremento della viticoltura – segnatamente da vino – che ha quasi triplicato la superficie investita, con una evidente concentrazione in prossimità del centro urbano - probabilmente per ragioni pedologiche, agronomiche, gestionali, nonché di possibilità fisica di espansione – ed un allargamento in direzione est-ovest di quanto già presente in area più meridionale del territorio comunale.

Ruvo è situata a circa 35 km da Bari e dall'Aeroporto Bari-Palese ed è servita dalla Autostrada A14 (uscita Molfetta-Terlizzi), dalla SP 231 e dalla SS 16 bis.

La principale Strada di attraversamento territoriale (cfr Tav QC5.1) che percorre il territorio di Ruvo di Puglia è la SP 231 ex SS98 che consente l'accesso alla città da Bari e prosegue verso Foggia. All'altezza di Ruvo la ex SS 98 si biforca con SP 234 proseguendo verso l'entroterra murgiano ed in particolare verso il Castello del Monte.

Una fitta rete di Strade provinciali, invece, collegano Ruvo con i Comuni limitrofi ed appartengono alla tipologia di Strada di attraversamento e distribuzione del territorio:

- la SP 2 (cosiddetta Corato Terlizzi) arriva da Terlizzi e prosegue per Corato. Negli ultimi anni la via Scarlatti extramurale è stata inglobata nella provinciale stessa evitando l'attraversamento del centro urbano e comunque un rallentamento del traffico;
- la SP 56 collega Ruvo a Molfetta;

- la SP 86 collega Ruvo a Bisceglie;
- la SP 151 collega Ruvo ad Altamura.

Alla tipologia Strade di collegamento secondario corrispondono:

- la SP 22 che raggiunge Palombaio, frazione di Bitonto;
- un altro tratto di strada, la SP85, parte da Bisceglie e si arresta sulla strada che unisce Corato a Ruvo (SP2) a circa 2 Km dal centro abitato di Ruvo.

Il Comune è dotato di PRG, ultima variante approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21.11.2011. E' in itinere la procedura di approvazione del Piano Urbanistico Generale (al momento conclusa la fase dell'esame delle osservazioni).

Il Comune è dotato, inoltre, di Piano per Insediamenti Produttivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/2/2002, e del Piano della Zona Commerciale ed Industriale, il cui Comparto I è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9.07.2002 ed il comparto II con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 7/10/2003.

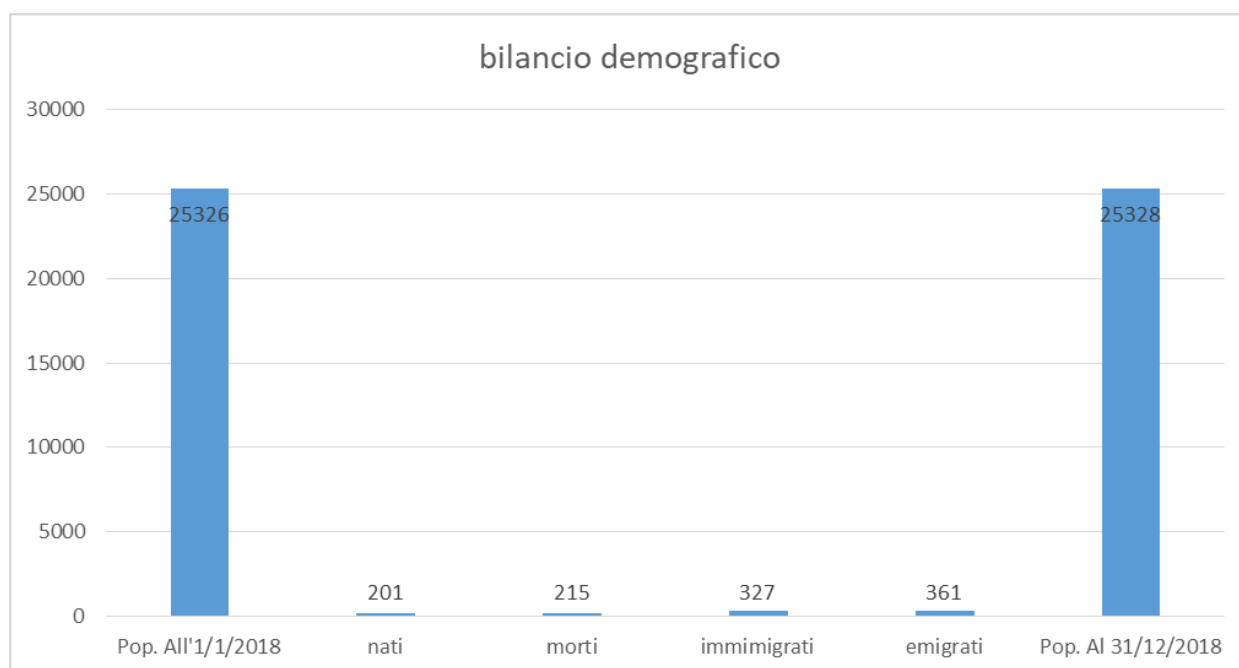
Il Comune di Ruvo di Puglia può contare su una rete distributiva in sede fissa con n. 364 punti vendita di cui n. 128 alimentari e misti e n. 236 non alimentari.

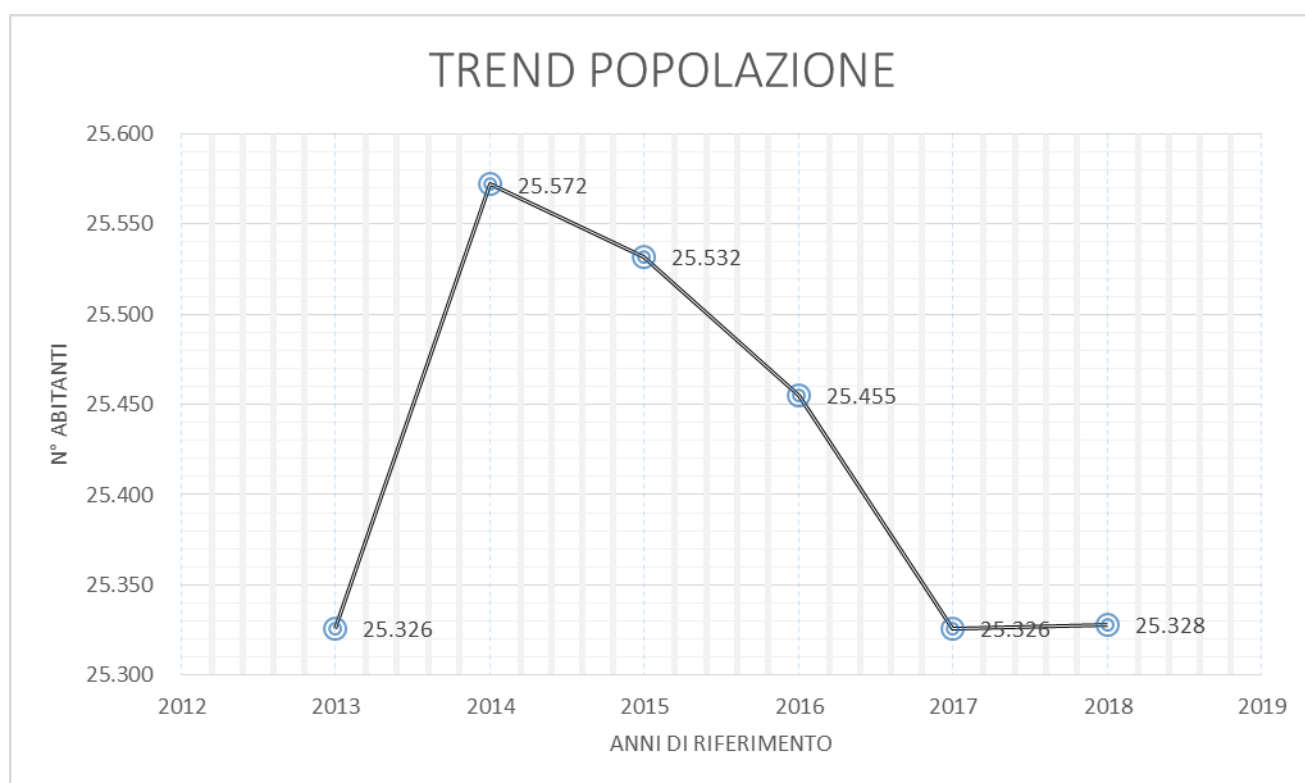
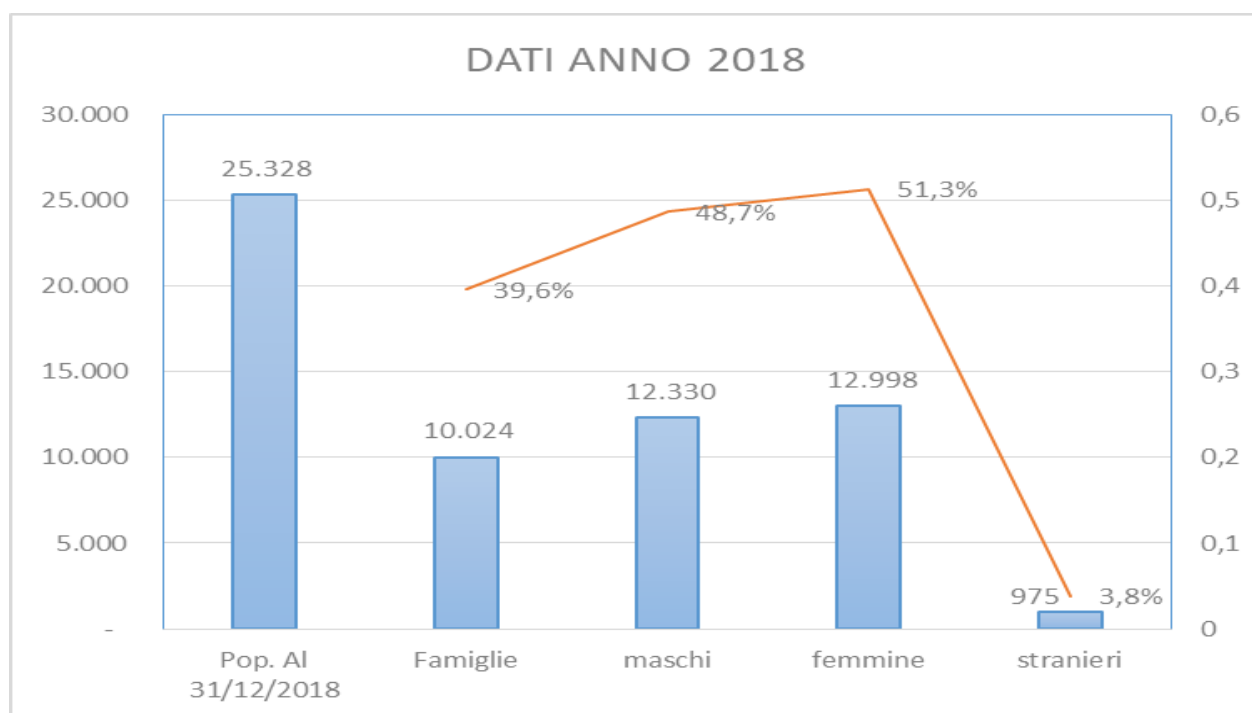
Negli ultimi anni si registra un flusso crescente di presenze turistiche, attratte dal patrimonio storico-culturale della città e dalle manifestazioni che si svolgono annualmente.

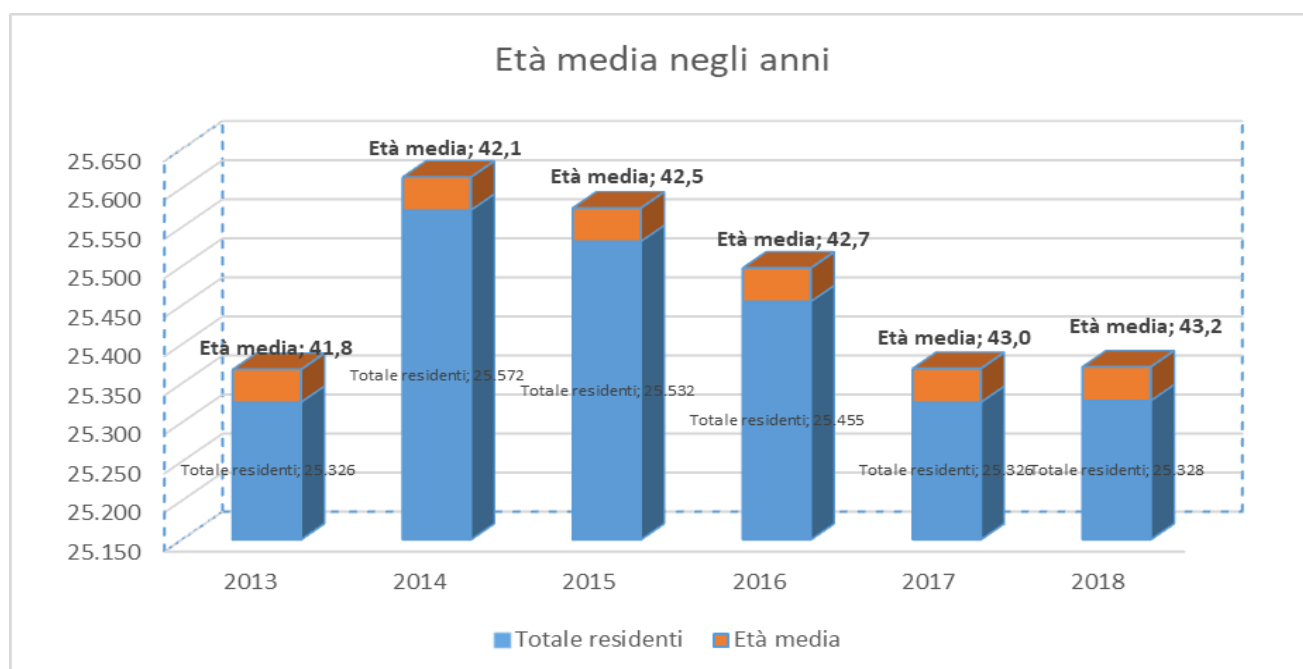
La dimensione demografica e le caratteristiche strutturali della popolazione

La popolazione residente al 31.12.2019 era di n.ro 25.109 abitanti, di cui n. 12259 maschi e n. 12850 femmine (dati Servizi Demografici).

Dati ISTAT 2018







Ordine pubblico e sicurezza

Le relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati da ultimo Doc.XXXVIII n. 1 (Anno 2017) riferiscono che nella Regione Puglia le indagini hanno messo in luce la "capacità d'impresa" del crimine organizzato che utilizza il flusso di denaro non solo nei mercati illeciti ma anche nell'economia legale. I settori economici privilegiati, per la loro capacità di produrre un'elevata ed immediata redditività, sono la ristorazione, l'edilizia, le ricevitorie e le sale scommesse.

La città e la provincia di Bari continuano ad essere segnate dall'operatività di gruppi criminali, attivi, tra l'altro, nel traffico di stupefacenti e nel racket delle estorsioni. Alle estorsioni si accompagna spesso l'usura, praticata con moduli diversamente articolati. Accanto alle attività illecite tradizionali, emerge il frequente ricorso alla perpetrazione di truffe, finalizzate anche all'indebita concessione di erogazioni pubbliche o compiute nel settore della previdenza sociale.

Con riferimento al territorio del Comune di Ruvo di Puglia, tuttavia, non sono segnalate attività della criminalità organizzata.

IL CONTESTO INTERNO

L'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale in carica al 1° gennaio 2020 è stata eletta nelle consultazioni del giugno 2016.

Agli organi politici nel rispetto del D.lgs.165/2001, competono:

- a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
- c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

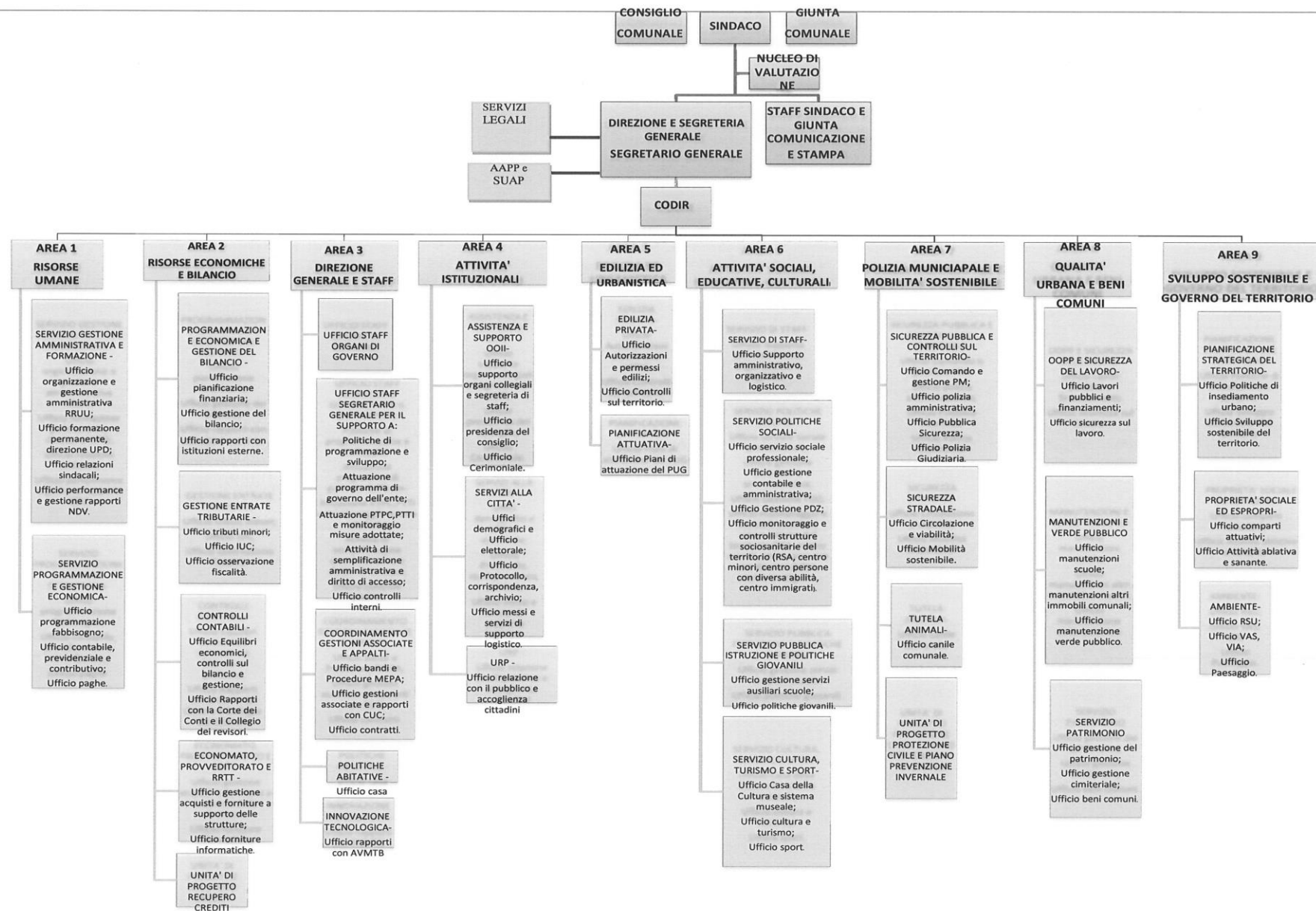
Ai Direttori responsabili competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Al segretario generale sono attribuiti compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune, la sovrintendenza ed il coordinamento dei Direttori, attualmente anche la direzione dei servizi legali.

La struttura comunale

Il Comune di Ruvo di Puglia si avvale di una organizzazione complessa, costituita da risorse con ruoli e funzioni diversi, secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico e quelle gestionali.

L'attuale macrostruttura organizzativa, approvata con Delibera di Giunta comunale n. 86 del 30.03.2017 e modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24.05.2017, risulta così articolata



Le risorse umane

Attualmente l'Ente occupa n. n. ro 97 dipendenti di ruolo e n. 5 a tempo determinato (dati al 31.12.2019) oltre il Segretario Generale.

Controlli interni

Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di controllo interno e con il piano delle performance o degli obiettivi.

Con deliberazione di C.C. n. 10 del 22.03.2016 è stato approvato, ai sensi degli artt. 147 ss, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il regolamento sui controlli interni, contenente anche la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa, che ha l'obiettivo di assicurare, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, in ultima analisi, il miglioramento della sua qualità.

Nel corso dell'anno 2019 è stato costituito, con direttiva prot. n. 29744 del 06/12/2019 a firma del Segretario Generale, l'UFFICIO DI SUPPORTO ai controlli interni previsto dall'art 7, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.03.2019, anche per le attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione.

Forme associative

Il Comune fa parte dell' Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti – ATO BA, costituito a mezzo convenzione, con il Comune di Bari capofila, e dell'Ambito Ottimale per la Raccolta dei Rifiuti (ARO) costituito dai Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, con capofila il Comune di Terlizzi.

Il Comune di Ruvo di Puglia ha attivato per la gestione dei servizi sociali il Piano Sociale di Zona nell'Ambito Territoriale di Corato, di cui fa parte insieme al Comune di Terlizzi: la convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 della durata di anni 3 e sino al completamento del Piano Sociale di Zona, è stata sottoscritta in data 30/01/2019 la

Per le funzioni e servizi gestiti in convenzione l'elaborazione della parte del Piano riferita a tali funzioni/servizi rientra tra le competenze dell'ente capo-convenzione che vi provvede nel proprio PTPC, individuando le misure di prevenzione, le modalità di attuazione; i tempi e i soggetti responsabili.

Cultura e rapporti con il terzo settore

Sono presenti sul territorio numerose associazioni ed organizzazioni di diversa natura che si occupano di attività culturali, di volontariato, sportive e di promozione sociale.

Dagli elenchi in possesso dell'Area competente risultano:

- n. 27 associazioni e/o Fondazioni che si occupano di attività culturali ed artistiche;
- n. 10 associazioni di volontariato e di promozione sociale oltre alla Caritas (Coordinamento cittadino e Caritas parrocchiali);
- n. 46 associazioni sportive.

Le suddette associazioni collaborano attivamente nella programmi culturali, di promozione turistica e delle politiche sociali. Diverse associazioni, unitamente ad altri soggetti (Concommercio, organizzazioni sindacali, religiose ecc.) hanno costituito, coordinati dal Servizio Sociale comunale, la rete "Ruvo Solidale" che, con i fondi del 5xmille realizza programmi di solidarietà nei confronti di cittadini in situazione di fragilità (una mensa giornaliera, raccolta periodica di generi alimentari", la raccolta fondi per "il pane sospeso).

Ormai è giunta alla XV edizione il “Maggio Sportivo” che vede, in collaborazione con le scuole e le associazioni sportive, tutto il mese di maggio impegnato nella realizzazione di saggi finali delle varie discipline sportive, tornei, giochi, ecc.

Grazie alla sottoscrizione del “Patto per la lettura” tra le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio (n. 2 Scuole Secondarie di 2° grado statali e n. 1 scuola secondaria di 2° grado privata; n. 1 scuola secondaria di 1° grado e n. 2 Circoli Didattici, n. 1 scuola dell’infanzia paritaria) e n. 12 associazioni culturali e alle tante iniziative di promozione della lettura, il Comune di Ruvo di Puglia si è guadagnato il titolo di “Città che legge”.

Con Delibera di G.R. n. 1017/2015 è entrato a far parte dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte.

Enti pubblici vigilati, società partecipate ed enti di diritto privato controllati

Il Comune di Ruvo di Puglia fa parte dell’Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), ente regionale subentrato all’ATO Puglia per il Servizio Idrico Integrato (Link al sito: www.aip.gov.it).

Il Comune promuove presso le società e gli organismi partecipati l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce documenti ed informazioni sulle attività svolte.

Con particolare riferimento alle società in house si rinvia alla disciplina del regolamento sui controlli interni in tema di verifica e controllo analogo.

SOCIETÀ PARTECIPATE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
Ruvo Servizi S.r.l.	05693670720	100,00	L'Azienda Ruvo Servizi s.r.l. ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio o per conto di terzi, dei servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ente (trasporto scolastico e disabili, mensa scolastica, assistenza e integrazione sociale in favore di disabili, servizio mensa a domicilio per anziani e disabili, gestione palazzetto dello sport, servizi cimiteriali).
Servizi Ambientali per il Nord Barese (S.A.N.B. S.p.A.)	07698630725	11,80	La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, lo spazzamento stradale, ogni altra attività connessa e complementare ovvero di pubblica utilità. Si tratta di Società a totale partecipazione pubblica, costituita tra i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi costituiti in Ambito di Raccolta Ottimale 1 - Provincia di Bari -
Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese S.c.a.r.l.	05436910722	7,50	La Società persegue finalità di interesse pubblico. Scopo principale è la valorizzazione del territorio ricompreso nei confini amministrativi dei Comuni che la costituiscono.
Murgia Più Società Consortile a r.l.	060026440727	4,624	La società consortile riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), denominato "Murgia: più natura più cultura", secondo le modalità previste dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (PSR Puglia 2007/2013) e dalla normativa comunitaria vigente. La società rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni regionali nazionali ed europee sullo sviluppo rurale, con particolare riferimento dell'IC Leader, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio rurale d'intervento coerentemente con le iniziative già sostenute nell'edizione dell'IC Leader II e Leader Plus.
Gruppo di Azione Locale Murgia Più Società Consortile a r.l.	08006670726	4,00	Gal Murgia Più è il risultato concreto sul territorio del più importante ed innovativo strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development, CLLD) denominato L.E.A.D.E.R.. Le modalità di azione sul territorio si basano sul cosiddetto approccio "bottom-up" e pongono al centro dello sviluppo territoriale un partenariato pubblico – privato che ha il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multisettoriale ed integrata (SSL – Strategia di Sviluppo Locale).

LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno è la mappatura dei processi. L'obiettivo del PNA è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, tenendo conto anche delle attività esternalizzate.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

La mappatura dei processi effettuata dalle strutture dell'Ente, nella forma semplificata suggerita in sede di prima applicazione della nuova metodologia, ha condotto ad una sostanziale conferma dei processi già mappati nel PTPCT 2019-2021: la stessa sarà oggetto di approfondimento, verifica/aggiornamento in sede di approvazione del successivo PTPCT.

4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)".

La valutazione della rischiosità dei processi effettuata dalle strutture tiene con l'approccio qualitativo suggerito dal PNA tiene conto dei nuovi indicatori:

- livello di interesse "esterno"
- grado di discrezionalità del decisore interno
- manifestazione di eventi corruttivi in passato
- trasparenza/opacità del processo decisionale
- livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

Nella valutazione del rischio è stata utilizzata la scala ordinale suggerita dal PNA, nullo N, basso B, medio M, alto A.

4.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventirischiosi.

Il Trattamento del rischio corruttivo avviene attraverso misure "generali" o "specifiche".

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione delle misure tiene conto, pertanto, dei requisiti suggeriti dal PNA:

- presenza ed adeguatezza di misure di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure, adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione
- gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

Nell'impostare le azioni di prevenzione si tiene conto del livello di esposizione al rischio procedendo in ordine decrescente, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

4.4 MISURE DI PREVENZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022

A conclusione delle attività sopracitate è stata elaborata la tabella allegata (allegato A) indicante per ciascuna area i processi mappati, la valutazione del rischio individuato, la programmazione delle misure ed il responsabile. In sede di prima applicazione sarà utilizzato l'indicatore di semplice verifica dell'attuazione della misura *on/off*.

4.5 CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

Come esplicitato dal PNA 2019, la fase di "consultazione e comunicazione" è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e comporta il coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione e la comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

Con riferimento all'analisi del contesto esterno, appare rilevante il contributo dei cittadini/utenti dell'amministrazione; con riferimento all'analisi del contesto interno, alla realizzazione della mappatura dei processi, alla valutazione e al trattamento del rischio è importante il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa".

Indispensabile anche la comunicazione interna ed esterna delle risultanze di queste fasi: la comunicazione implica un flusso informativo costante ad ogni livello dell'organizzazione e, quindi, una maggiore condivisione. Al contempo, la maggiore condivisione contribuisce a migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei singoli all'interno dell'organizzazione, generando un circuito positivo di interazione finalizzata al miglioramento.

4.6 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC E RIESAME PERIODICO

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adequatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il monitoraggio del presente piano viene articolato su due livelli: il primo in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo in capo al RPCT.

Il monitoraggio di primo livello viene attuato in autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio.

Il monitoraggio di secondo livello dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno (Ufficio di supporto ai Controlli interni).

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

L'attività di monitoraggio viene pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare i processi/attività oggetto del monitoraggio; le periodicità delle verifiche; le modalità di svolgimento della verifica.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure non potrà non essere almeno annuale. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano (on/off in prima applicazione della nuova metodologia) e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

In presenza di scarse risorse dedicate, il monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. In questo caso, dovrà essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate.

Il riesame periodico del PTPCT ha frequenza annuale, per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano

riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

Entro il 2020 sarà completata l'adesione alla Piattaforma messa a disposizione dall'ANAC di acquisizione dei PTPCT, strumento di supporto al monitoraggio e riesame del PTPCT.

6. TRASPARENZA SOSTANZIALE E ACCESSOCIVICO

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il D.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti

dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul Perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.04.2019 questa amministrazione, come anche suggerito dall'Autorità, si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso, istituendo anche il "registro delle richieste di accesso".

TRASPARENZA E PRIVACY

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore, infatti, il Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", mentre dal 19 settembre 2018 trova applicazione il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 196/2003, alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Nell'Aggiornamento del Piano del Piano Nazionale approvato il 21 novembre 2018 (deliberazione n. 1074 del 21/11/2018), l'ANAC affronta il tema dell'equilibrio tra trasparenza e nuova disciplina di tutela dei dati personali.

L'ANAC, in merito ai contenuti delle nuove disposizioni, ha evidenziato come il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici sia rimasto sostanzialmente inalterato, essendo stato confermato il principio per il quale detto trattamento è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Infatti, il nuovo art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con la previgente normativa, dispone che "la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri [...], è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento" (art. 2-ter, comma 1).

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che: "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Fermo restando il valore assoluto riconosciuto alla trasparenza, è pertanto necessario che le amministrazioni, prima di pubblicare sui propri siti web dati e documenti con "dati personali", verifichino che la disciplina in materia di trasparenza, del d.lgs. 33/2013, del d.lgs. 97/2016 o di altre norme, preveda l'obbligatorietà della pubblicazione.

Inoltre, l'Autorità rammenta che "l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, [debba] avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679".

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione alquanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con la conseguenza di dover adottare tutte le misure per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Lo stesso d.lgs. 33/2013 (art. 7-bis, comma 4), dispone che: «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI: PROCEDURE, RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Nelle Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenuti nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, adottate con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, l'ANAC ha evidenziato che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Premesso che tutti i dipendenti sono tenuti a concorrere all'elaborazione e al conseguente flusso dei dati destinati alla pubblicazione e che la violazione dei predetti obblighi costituisce fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del novellato articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 9 del Dpr 62/2013), al fine di rendere efficace e tempestiva la

pubblicazione dei dati sono disposte le seguenti misure di carattere organizzativo, fermo restando che entro l'anno 2020 dovrà essere resa operativa l'informatizzazione del flusso di alimentazione dei dati della Sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale:

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA: il Segretario Generale è individuato quale Responsabile della trasparenza e svolge – con il supporto operativo dell'Area Direzione Generale e staff - funzioni di supervisione e monitoraggio dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

In particolare:

- verifica l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e la presenza dei contenuti minimi;
- verifica l'esatta collocazione delle informazioni / dati all'interno del sito istituzionale;
- verifica la qualità e dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione provvede alla:

- segnalazione all'ufficio titolare dell'azione disciplinare le eventuali richieste di accesso civico ovvero gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza (art. 43 c.5)
- segnalazione agli organi di vertice politico e all' O.I.V. gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza (art. 43 c. 5)

DIRETTORI: i Diretti Responsabili delle Aree e dei Servizi costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. In particolare, sono responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento e provvedono alla pubblicazione, avvalendosi di gestori operativi.

GESTORI OPERATIVI DELLE PUBBLICAZIONI: i Direttori individuano, tra i dipendenti, i gestori operativi, incaricati di inserire materialmente i dati da pubblicare nelle sottosezioni.

A questo scopo, si ricorda che gli obblighi di collaborazione col RPCT rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di cui al D.P.R. 62/2013 (articoli 8 e 9) e che, pertanto, sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

NUCLEO DI VALUTAZIONE: ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

ATTRIBUZIONE DELLE SOTTOSEZIONI ALLE AREE DELLA STRUTTURA: l'attribuzione delle Sottosezioni alle Aree/Servizi della struttura è riportata nella allegata tabella B, conforme alla Griglia di cui alle linee Guida ANAC adottate con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, con l'indicazione degli adempimenti, del riferimento normativo, della tempistica e del Direttore Responsabile della fonte informativa e della pubblicazione.

REGOLE TECNICHE

I dati di cui al D. Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul portale comunale nell'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", suddivisa in sottosezioni conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013, nelle quali, ciascun servizio, per quanto di competenza, dovrà provvedere all'inserimento di dati e documenti.

La pubblicazione on line deve essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e linee Guida ANAC e AGID. La pubblicazione deve avvenire, inoltre, tenendo conto delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

La **durata** ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati: ai sensi dell'art 8, co 3, dal d.lgs. 97/2016 trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

AGGIORNAMENTI/MODIFICHE

Compete a ciascun Direttore pubblicare tempestivamente le modifiche/variazioni dei dati/informazioni/documenti pubblicati.

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi dell'Area Direzione Generale e Staff, effettua una ricognizione semestrale dello stato di aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" e segnala al Dirigente dell'Area competente per materia le modifiche /aggiornamenti ritenuti necessari.

Il Direttore si attiva provvedendo agli aggiornamenti entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza provvede a dare comunicazione al NDV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

MONITORAGGIO

Alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza concorrono il Responsabile della trasparenza, l'Area 3, il Nucleo di Valutazione, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi Direttori.

Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, cura con periodicità annuale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Piano, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Il NDV vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti.

7. ALTRI CONTENUTI DELPTPCT

FORMAZIONE

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai direttori e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i direttori/responsabili, la pianificazione delle attività formative.

CODICE DICOMPORTAMENTO

Il Codice di comportamento di amministrazione sarà oggetto di revisione in conformità alle Linee guida in corso di emanazione dall'ANAC.

Nel codice di comportamento trova disciplina l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del RPCT con il supporto dell'Area Risorse Umane, sarà svolto il monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento, con redazione e pubblicazione di apposita relazione.

Saranno garantite adeguate iniziative di informazione/formazione al personale sui contenuti del codice.

CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

Rotazione ordinaria

Per impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'Ente e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nei servizi non si ritiene possibile allo stato attuale programmare una rotazione ordinaria del personale: nel corso dell'anno 2020 sarà verificato il permanere delle predette condizioni, in assenza delle quali si disporrà l'applicazione della misura con le modalità a definirsi in apposte norme regolamentari conformi ai criteri definiti dall'Allegato 2 del PNA 2019.

Al fine di attenuare gli effetti della mancata attuazione della misura, il Direttore adotterà modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio e perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Rotazione straordinaria

In conformità alle «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001» approvate dall'ANAC con delibera 215/2019 e richiamate dal PNA 2019, in apposte norme regolamentari troverà disciplina la Rotazione Straordinaria intesa come misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Nelle more si conferma la misura così come prevista nel precedente PTPCT.

SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO E DI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

L'Ente applica la disciplina dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art 1, comma 42, legge n. 190/2012, come recepita nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 31.03.1999 e successive modifiche e integrazioni.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE (PO)

L'Ente applica la disciplina recata dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e del d.lgs.39/2013, in particolare l'art. 20, facendo rendere le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, in conformità a quanto stabilito in materia dalla determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 Agosto 2016

Le dichiarazioni rese sono acquisite e conservate dall'Area Risorse Umane.

Con cadenza annuale viene effettuato il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Entro l'anno 2020 procedura e modulistica saranno adeguate alla Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019, ad oggetto "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001"

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (DIVIETO DI PANTOUFLAGE)

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter, per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Pertanto, come suggerito dal PNA 2019, saranno adottate le seguenti misure:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

CONTROLLI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AI UFFICI

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile, all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'Ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale degli interessati.

Ulteriori verifiche saranno effettuate in caso di segnalazione.

MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

Sarà attivato un sistema informatizzato di raccolta delle segnalazioni, anche mediante adesione alla Piattaforma messa a disposizione dall'ANAC con Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019 ad oggetto "Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante (c.d. whistleblowing).

Nelle more è confermata la disciplina di cui al precedente PTPCT.

Al fine di rendere efficace l'istituto sarà svolta attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su diritti ed obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

ARBITRATO

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, in modo puntuale le prescrizioni dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici, in merito all'arbitrato.

PATTI DI INTEGRITÀ/ PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

L'Ente applica il Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Bari.

E' intenzione dell'ente elaborare patti d'integrità/protocolli di legalità con le associazioni e i datori di lavoro e altri soggetti interessati.

FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

Le iniziative programmate ai fini della tracciabilità dei processi sono:

- regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne dei Direttori;
- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione da parte dei Direttori;
- emanazione di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con adeguata e puntuale motivazione;
- estensione dell'informatizzazione a tutti i procedimenti, per la tracciabilità dello sviluppo del procedimento con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, adotterà un programma informatico, collegato con il sistema di protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedurali, da quale potranno emergere eventuali omissioni o ritardi

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI

Il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti, avviene mediante l'applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anormale dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.

A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'ente e dal Codice generale.

ANTIRICICLAGGIO

Entro il 2020 saranno adottate misure ad Oggetto: Antiriciclaggio – Definizione procedure interne di valutazione delle operazioni sospette, ai fini dell'attuazione delle norme di legge che mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, con le modalità di cui all'art.10 del D.Lgs. n.231/2007, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", fino a nuove disposizioni ed indicazioni

Da prevedere nel Piano di formazione del personale specifiche attività informative.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla pa di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.

Saranno realizzati incontri con la cittadinanza (almeno uno per anno) in concomitanza con le Giornate della Trasparenza.